



UNITA' DI SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Ufficio animazione economica

Tel. +39 (0)437 959 216 – Fax +39 (0)437 959184

email: animazioneeconomica@provincia.belluno.it

**LINEE GUIDA OPERATIVE PER
L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI LR 18/94
CUP H79I24000320002.**

Le presenti “Linee guida” costituiscono disposizioni operative della DGR 1594 del 13 dicembre 2022 a cui si rinvia integralmente per quanto non espressamente richiamato. A seguito dell'esaurimento del plafond dedicato al contributo a fondo perduto, a decorrere dalla riapertura dell'agevolazione del 12.01.2026, le domande potranno essere presentate per le sole forme tecniche del Finanziamento agevolato e della Locazione finanziaria agevolata

1. Soggetti beneficiari

Sono destinatari dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di rotazione:

- le imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese, in attività ed aventi i requisiti di micro, piccola o media impresa secondo la vigente disciplina comunitaria, incluse le imprese artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica e degli impianti a fune in servizio pubblico, che abbiano sede operativa nella provincia di Belluno
- i professionisti intesi quali persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni equiparate alle piccole e medie imprese dall'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo); se non costituiti in società regolarmente iscritte al registro imprese, devono essere titolari di Partita IVA;

Sono finanziabili PMI e i professionisti (con esclusione degli studi associati) operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

PMI non artigiane e non costituite in forma di cooperativa operanti nei seguenti settori: A01.61, B, C, D, E, F, G, H, I55, I56, J, K66, L68, M69, M70, M71, M72, M73, M74.10, M74.20, M74.30, M74.90, M75.00, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, Q87, Q88, R90.02, R90.03.02, R 90.03.09, R91, R93, S95, S96

PMI artigiane operanti in tutti i settori

PMI cooperative operanti in tutti i settori

Le iniziative oggetto delle domande di agevolazione dovranno risultare coerenti con i codici Ateco sopraelencati.

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le PMI e i Professionisti che al momento della concessione rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e ss mm e ii, n. 2023/2831 o 717/2014 a seconda del regime di aiuto selezionato dai Beneficiari.

Al fine di favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale bellunese sono previste, per le imprese iscritte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da meno di 24 mesi, particolari forme di agevolazione.

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti che si applicano a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.

- il gioco d'azzardo e la pornografia;
- il settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
- il gioco d'azzardo su internet e le case da gioco on line.
- ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici;
- il settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

2. Regime di aiuto

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

L'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti “de minimis” alle imprese. L'aiuto, calcolato in ESL, sarà concesso nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss mm e ii. Qualora l'aiuto richiesto comportasse il superamento del massimale previsto da tale regolamento, l'aiuto sarà ridotto entro il limite consentito.
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto, calcolato in ESL, sarà concesso nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 717/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2391/2023. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, par. 7 del Reg. UE 717/2014, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg UE 717/2014; Qualora l'aiuto richiesto comportasse il superamento del massimale previsto da tale regolamento, l'aiuto sarà ridotto entro il limite consentito
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) 1315/2023 e ss mm e ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare gli articoli 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali). L'aiuto sarà quantificato in ESL. L'intensità di aiuto massima, nel caso di applicazione dell'art. 17, determinata in ESL, è pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole Imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. n. 107, par. 3 del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3 del trattato purché soddisfino le sono concessi alle condizioni di cui all'articolo 55 e al capo I. del citato Regolamento n. 651/2014.

• Interventi di supporto finanziario e per la liquidità

L'agevolazione è concessa esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831, o del Regolamento (UE) n. 717/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2391/2023 (*de minimis*)

Applicazione dei Regolamenti europei

Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti Disposizioni.

Con riferimento alle iniziative aventi per oggetto programmi di investimento, la data di realizzazione corrisponde alla data della fattura o dell'atto di acquisto dei beni.

Nel caso di finanziamenti agevolati l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, salvo quanto di seguito previsto.

L'aiuto è concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto, per questo, qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del limite previsto dal Regolamento prescelto, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del massimale previsto.

È ammissibile il cumulo, sugli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa

europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

3. Interventi agevolabili

a) Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi per l'intera durata dell'operazione agevolata. Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario originariamente ammesso, a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso di idoneo titolo giuridico legittimante il subingresso nonché dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni. A tal fine il subentrante presenta apposita richiesta alla Provincia di Belluno; in caso di accoglimento dell'istanza, il nuovo Beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi facenti capo al Beneficiario originario.

Tipologie di spesa	Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile	
Investimenti immobiliari	› Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. › Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. › Realizzazione di strutture a servizio delle imprese. › Realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese.	100%
Investimenti mobiliari	› Acquisto di impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware. › Acquisto di arredi. › Realizzazione/adeguamento di impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza. › Acquisto di automezzi targati a esclusivo uso aziendale.	100%
Immobilizzazioni immateriali	› Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate. › Spese ammortizzate per la realizzazione e sviluppo di sistemi di qualità, nonché la relativa attività di formazione. › Spese ammortizzate per attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a	100%

	manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi di mercato e all'approntamento di cataloghi e schedari.	
Spese tecniche	› Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidate all'esterno, connessi con il programma di investimento e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite.	Spese riconosciute al 100% fino ad un massimo del 10% del valore dell'investimento *(la parte di importo superiore alla percentuale sopra indicata non è ammessa all'agevolazione)

Specifiche operative

- a) Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio degli investimenti si intende in caso di applicazione del Regolamento UE n. 2023/2831 o n. 717/2014 la data del documento di fatturazione, nel caso di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 ess.mm.ii. la data di inizio dei lavori immobiliari relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
- b) Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e pagate dal Beneficiario dopo la presentazione della domanda. Tutte le fatture, i bonifici e la documentazione di spesa dovranno indicare il CUP del progetto H79I24000320002, pena l'inammissibilità della spesa correlata;
- c) Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di importo unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri). Sono sempre escluse le spese relative a materiali di consumo, minuteria ed altri beni non pertinenti. Il valore minimo unitario si intende riferibile a beni dotati di autonomia funzionale;
- d) Le spese inerenti gli "impianti tecnologici" (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa investimenti mobiliari e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento.
- e) Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata, nonché per la realizzazione degli "impianti tecnologici". Le spese relative agli acquisti di materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale. Per la qualifica di ordinaria manutenzione si fa riferimento alla normativa edilizia.
- f) L'acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni lo stesso sia edificabile e sia previsto un progetto di utilizzo da realizzare con l'operazione agevolata richiesta.
- g) Gli investimenti in immobili destinati all'esercizio dell'attività sono ammissibili solo per immobili classificati alla data di presentazione della domanda in categorie catastali pertinenti l'attività esercitata.
- h) La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. Il bene immobile oggetto dell'ampliamento deve essere "adiacente" al fabbricato già esistente (In tal senso fa fede il lotto catastale indicato nella pratica urbanistica che verrà presentata in comune) e deve essere funzionale all'esercizio dell'attività. I terreni sui quali viene realizzata la nuova costruzione, nel rispetto del requisito di cui al punto f), potranno anche non essere di proprietà della PMI richiedente purché alla stessa sia stato riconosciuto, con atto notarile, il diritto di superficie per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto.
- i) L'acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data fine lavori dichiarata al Comune dall'impresa costruttrice sia antecedente la data del rogito di almeno 12 mesi.
- j) La compravendita di beni immobili per l'esercizio dell'attività non è ammissibile se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell'impresa acquirente (più in generale "soggetto acquirente") è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell'impresa venditrice (più in generale "soggetto venditore"). Negli altri casi, qualora

sussistano rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra “soggetto acquirente” e “soggetto venditore”, deve essere prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato e non legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) con entrambe le parti.

k) L’acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI la cui sede operativa presenti un Codice Attività prevalente nel settore del commercio e servizi di cui alla legge regionale n. 1 del 1999 come individuati dalla DGR 2216/2013 e per le attività di alloggio e di ristorazione.

l) L’acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono attività prevalente di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura per agente in regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture speciali destinate all’attività di scuola guida), attività di noleggio con conducente/taxi e attività funebre (per le sole autovetture speciali). Non è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di noleggio senza conducente o di locazione onerosa.

m) L’acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditore autorizzato e coperti da garanzia del fornitore all’acquisto di durata non inferiore a 12 mesi. L’acquisto di autovetture usate è ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate “Chilometri Zero” acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio.

n) È ammissibile l’acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti a sedere) il cui uso sia pertinente all’attività della PMI.

o) Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda da soggetti terzi (non è ammissibile l’acquisto da coniuge, parenti o affini fino al terzo grado), rappresentate dall’acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall’inventario dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda.

p) Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.

q) la realizzazione di impianti fotovoltaici è ammissibile al finanziamento qualora dimensionata per la riduzione dei consumi del richiedente.

r) In tutti casi di investimento (lavori, forniture e/o servizi) le spese relative agli acquisti di materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.

s) i lavori, forniture e/o servizi acquistati devono appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007 riclassificazione 2025)) dal fornitore ed essere acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. Non è ammissibile la spesa riferita a lavori, forniture e/o servizi se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa acquirente (più in generale “soggetto acquirente”) è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa venditrice (più in generale “soggetto venditore”) ovvero qualora sussistano rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra “soggetto acquirente” e “soggetto venditore”.

b) Interventi di supporto finanziario e per la liquidità

Tipologie di intervento		Finanziabilità dell'investimento totale ammissibile
Ricapitalizzazione aziendale	› Per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Riequilibrio finanziario aziendale	› Per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi.	100%
Consolido passività bancarie a breve	› Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
	Operazioni di supporto finanziario a fronte di: › crediti insoluti; › crediti maturati e scaduti verso le Pubbliche	

Altre iniziative di supporto finanziario e per la liquidità	Amministrazioni; › rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali; › anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi; › fabbisogno di liquidità connesso all'espansione commerciale dell'impresa richiedente.	100%
---	--	------

Specifiche operative

Gli interventi di supporto finanziario, da intendersi alternativi tra di loro (a ciascuna domanda di agevolazione potrà corrispondere una sola tipologia di intervento), sono così definiti:

Ricapitalizzazione aziendale: è perfezionabile secondo due modalità:

- Finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento stesso ("prestito partecipativo");
- Finanziamento agevolato subordinato a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci.

L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

In entrambi i casi, l'operazione dovrà avvenire esclusivamente con apporto di denaro fresco (non utilizzo delle riserve).

Riequilibrio finanziario aziendale: finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi. Il magazzino di riferimento è quello relativo alla natura dell'attività prevalente della PMI richiedente (commerciale/turistica o produttiva).

Consolido passività bancarie a breve: finanziamento agevolato finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa (attivi e passivi), avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.

Altri interventi di supporto finanziario: finanziamenti agevolati concessi a fronte delle fattispecie elencate in tabella. In particolare:

- crediti insoluti: sono ammissibili gli importi relativi ai crediti insoluti sorti nei 18 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
- crediti maturati verso Pubbliche Amministrazioni: sono ammissibili gli importi relativi ai soli crediti maturati e già scaduti;
- rimborsi di finanziamenti a medio – lungo termine: per un importo non superiore all'ammontare delle rate di finanziamento e/o dei canoni di leasing pagate negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Sono ammissibili solo le rate relative a operazioni di finanziamento / leasing attivate a fronte di investimenti aziendali. In ogni caso non sono ammissibili le operazioni attivate per l'acquisto o la realizzazione di immobili destinati alla cessione o alla locazione;
- anticipazioni su ordini e/o contratti: l'ammontare minimo da documentare, per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Non sono ammissibili gli importi relativi a fatture già emesse e rimosse alla data della domanda di agevolazione;
- fabbisogno straordinario di liquidità: dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR 445 del 2000 attestante che tale fabbisogno è connesso all'espansione commerciale dell'impresa. La sussistenza di tale condizione deve essere dimostrabile documentalmente su richiesta della Provincia di Belluno. Non costituiscono espansione commerciale l'incremento del magazzino e/o tutte le azioni ordinariamente intraprese dall'azienda per la promozione dell'attività.

Per le operazioni agevolate classificate "Interventi di supporto finanziario" è esclusa la possibilità di subentro di un nuovo beneficiario.

Per gli interventi di supporto finanziario la documentazione probatoria necessaria dovrà essere trasmessa alla Provincia di Belluno contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

4. Ubicazione delle iniziative e degli interventi

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Le sedi operative (o nel caso di professionisti il domicilio fiscale) oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della provincia di Belluno.

Interventi di supporto finanziario

La sede operativa principale del Beneficiario (così definibile in relazione al valore della produzione realizzata nel sito e al numero di addetti occupati nel medesimo rispetto al totale aziendale) deve essere ubicata nel territorio della Provincia di Belluno.

5. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate.

a) Forma tecnica

Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:

1. Finanziamento agevolato.
2. Locazione finanziaria agevolata ("leasing agevolato"). Tale forma tecnica è attivabile solo per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si concretizzano nell'acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti produttivi, attrezzature e macchinari. Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.
3. Finanziamento agevolato più contribuito "Forma mista". Tale forma tecnica è costituita da un finanziamento o locazione finanziaria agevolata a cui è aggiunto un contributo a fondo perduto.
4. Nel caso di nuove imprese registrate presso la CCIA da non più di 24 mesi e di Professionisti aventi domicilio fiscale nella Provincia di Belluno: forma mista, costituita da un finanziamento o locazione finanziaria agevolata a cui è aggiunto un contributo a fondo perduto.

Nei casi di cui al punto 1) e 2) si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista così composte:

- una quota di provvista pubblica a tasso zero dell'operazione agevolata ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo;

Le quote di provvista verranno suddivise in forma identica.

Nei casi di cui ai punti 3) e 4) l'operazione finanziaria è così composta:

- una quota di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 10% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese, al 15% in caso di piccole imprese e al 18% in caso di nuove imprese e Professionisti;
- una quota di provvista pubblica a tasso zero ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", di importo uguale alla quota di provvista pubblica;

Nel caso di "forma mista" la quota di contributo a fondo perduto viene erogata nelle percentuali sopra indicate fino ad un massimo di euro 50.000,00. Per il pagamento dei contributi a fondo perduto è stabilito un plafond di risorse pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

In caso di finanziamento agevolato, qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con la Provincia di Belluno o con Veneto Innovazione Spa, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Ad ultimazione del programma di investimenti agevolato e previa presentazione della rendicontazione da parte del Beneficiario Veneto Innovazione Spa provvede all'erogazione del contributo a fondo perduto in un'unica soluzione, una volta acquisito il nulla osta della Provincia di Belluno.

E' ammessa la modifica del Finanziatore fino alla richiesta di erogazione. In questo caso il Beneficiario dovrà effettuare una comunicazione alla Provincia e per conoscenza a Veneto Innovazione Spa, al nuovo Finanziatore e al precedente Finanziatore con la richiesta di variare l'istituto di appoggio. A questa comunicazione dovrà essere allegata la delibera del nuovo Finanziatore.

b) Importi e durate

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00

Durata:

- Iniziative “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Iniziative “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): se l’importo relativo agli investimenti immobiliari e alle correlate spese tecniche è uguale o maggiore al 50% del totale: min 36 mesi – max 120 mesi, negli altri casi min 36 mesi – max 84 mesi (in entrambi i casi compreso preammortamento max 12 mesi);
- Iniziative “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L’importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti e contemporaneamente in ammortamento.

Iniziative per la nascita di nuove imprese e per i Professionisti

Importi: minimo euro 15.000,00 – massimo euro 500.000,00

Durata:

- Iniziative “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Iniziative “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): se l’importo relativo agli investimenti immobiliari e alle correlate spese tecniche è uguale o maggiore al 50% del totale: min 36 mesi – max 120 mesi, negli altri casi min 36 mesi – max 84 mesi (in entrambi i casi compreso preammortamento max 12 mesi);
- Iniziative “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L’importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti e contemporaneamente in ammortamento.

Interventi di supporto finanziario

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 250.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate al supporto finanziario e contemporaneamente in ammortamento.

c) Quote d’intervento del Fondo

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Iniziative “immobiliari”: 50%;

Iniziative “miste” e “dotazionali”: 50%

Iniziative associate al contributo a fondo perduto: % variabile fino alla suddivisione di una quota identica tra provvista del Finanziatore e provvista pubblica;

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50%.

Per gli interventi di supporto finanziario non è previsto il contributo a fondo perduto

d) Tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Iniziative “immobiliari”: 50% del “Tasso Banca”;

Iniziative “miste” e dotazionali”: 50% del “Tasso Banca”;

Iniziative associate al contributo a fondo perduto: % variabile fino a un massimo del 50% del “Tasso Banca”.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50% del “Tasso Banca”.

6. Fasi procedurali

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123/1998) e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il richiedente l'agevolazione potrà presentare la domanda all'Amministrazione Provinciale di Belluno direttamente o per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet www.provincia.belluno.it.

La data di presentazione della domanda è determinata dalla data di ricezione da parte del server unico provinciale della e-mail certificata all'indirizzo provincia.belluno@pecveneto.it

La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione-domanda e precisati nell'Appendice al presente allegato ove sono distinti per tipologia di iniziativa.

Alla domanda deve essere allegata a pena di inammissibilità la copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto o la comunicazione del Finanziatore della sua adozione, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento. La data della deliberazione del finanziamento da parte del Finanziatore dovrà essere antecedente o uguale alla data della domanda, a pena di inammissibilità

2. ISTRUTTORIA

Ai sensi della L.241/90 all'arrivo della domanda di finanziamento, il competente Ufficio provvederà a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

La Provincia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti. Nel caso in cui durante l'istruttoria della domanda di finanziamento si riscontrasse l'inammissibilità dell'istanza e/o carenze documentali, l'ufficio darà comunicazione alla controparte dei motivi ostativi che ostacolano l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10 bis L.241/90. Per la presentazione di atti scritti e/o memorie è assegnato al richiedente un termine di almeno 10 giorni.

L'esame si basa su un'istruttoria di valutazione tecnica di rispondenza del progetto ai requisiti di ammissibilità svolta direttamente dalla Provincia e un'istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore e fatta propria dalla Provincia di Belluno con la determina di concessione della provvista pubblica.

A tal fine la convenzione tra la Provincia di Belluno (Gestore) e/o Veneto Innovazione Spa (Tesoriere) e il Finanziatore dovrà contenere l'impegno del Finanziatore ad effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell'interesse della Provincia di Belluno, la valutazione del merito di credito sul Beneficiario (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento bancario sia con riferimento al Finanziamento agevolato).

La convenzione dovrà contenere, altresì, l'impegno del Finanziatore a comunicare prontamente alla Provincia di Belluno e a Veneto Innovazione Spa ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito di cui venga a conoscenza sia nella fase anteriore all'erogazione del finanziamento agevolato che in quella successiva.

Il procedimento amministrativo dovrà concludersi 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, salva l'interruzione dei termini di cui all'art. 10 bis L.241/1990, con determina dirigenziale alla quale seguiranno le relative comunicazioni. L'ammissione al finanziamento è subordinata alla capienza del Fondo di rotazione.

3. EROGAZIONE

Il beneficiario ammesso dovrà presentare domanda di erogazione, tramite l'apposita modulistica disponibile sul sito internet www.provincia.belluno.it, dando prova della realizzazione del piano di investimenti ammesso con la presentazione della documentazione di spesa che dovrà recare il Cup a pena di inammissibilità. Tutte le spese ammesse e da finanziare dovranno essere comprovate da documento di fatturazione. La Provincia provvederà a controllare la documentazione di spesa. In caso di fatture elettroniche il Richiedente dovrà attestare mediante apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 la corrispondenza delle copie depositate alle fatture elettroniche e la dichiarazione di non utilizzo delle medesime per altri finanziamenti pubblici ovvero il rispetto del principio di cumulo previsto dalla disciplina.

Qualora in fase di istruttoria della rendicontazione emergano necessità di integrazioni della documentazione ovvero motivi ostativi all'erogazione, la Provincia provvederà ad avviare apposito procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii dando termine per controdeduzioni e/o integrazioni. Qualora sia ravvisata l'assenza del Cup in fattura per ragioni non imputabili al beneficiario, quest'ultimo dovrà provvedere alla relativa regolarizzazione, entro il termine assegnato, tramite un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019 dell'Agenzia delle Entrate. (modalità prevista dal quesito dell'Agenzia delle Entrate n. 438 del 05/10/2020). L'assenza del Cup sulla documentazione di pagamento determinerà l'inammissibilità della spesa.

Nel caso in cui sia rendicontato un importo inferiore a quello ammesso a finanziamento, lo stesso sarà corrispondentemente ridotto, anche al fine di mantenere le proporzionalità previste per il contributo a fondo perduto.

Specifiche procedurali

- a) La rendicontazione dovrà essere coerente rispetto alle tipologia di spesa previste in sede di ammissione.
- b) Un eventuale scostamento nelle tipologie di spesa non è ammesso. E' ammissibile solamente lo scostamento degli importi all'interno della stessa tipologia di spesa (es all'interno della medesima tipologia B) , purchè previste in sede di

ammissione le relative classificazioni (es ammesse Classificazioni B1 e B2: ammesso lo scostamento tra esse) ed in ogni caso entro il limite massimo di importo previsto per ciascuna tipologia di spesa;

- c) Non sono consentiti, in corso d'opera, varianti e modifiche che comportino il cambio della sede dell'investimento, modifiche sostanziali degli interventi approvati..

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali, ossia quelle variazioni che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che, nell'ambito della medesima operazione finanziata, possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi, nel limite degli importi ammessi per tipologia. Il cambio di preventivo costituisce modifica non sostanziale ammessa, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati, gli interventi e i termini di realizzazione previsti.

- d) Qualora al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità che hanno consentito la concessione dell'aiuto. Il subentro deve essere autorizzato dalla Provincia di Belluno.
- e) In caso di acquisto di autovetture e/o automezzi in sede di erogazione dovrà essere allegato il libretto di circolazione del mezzo.

Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni, salva l'interruzione dei termini di cui all'art. 10 bis L.241/1990, con determina dirigenziale alla quale seguiranno le relative comunicazioni.

I termini per la realizzazione del programma di intervento e per la sua rendicontazione alla Provincia sono i seguenti:

a) Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Entro e non oltre:

- 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "miste" e "dotazionali", salvo richiesta di proroga motivata che può essere accordata una sola volta per non più di 3 mesi;
- 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "immobiliari", salvo richiesta di proroga motivata che può essere accordata una sola volta per non più di 6 mesi.

La documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi deve essere trasmessa alla Provincia di Belluno utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet www.provincia.belluno.it e deve contenere:

- descrizione illustrativa del progetto di investimento realizzato e dei suoi risultati
- atti di compravendita (in caso di acquisto locali, fabbricati o terreni nonché acquisto d'azienda o ramo d'azienda);
- fatture quietanzate o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio relativi alla totalità delle spese ammesse. Il pagamento dovrà essere documentato tramite bonifico, ricevuta bancaria (Riba), dal quale risulti il destinatario del pagamento, la data e il numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, oppure per pagamenti in assegno, la fotocopia dell'assegno emesso con la dicitura "non trasferibile".
- le eventuali autorizzazioni o certificazioni previste in funzione della tipologia e natura degli investimenti realizzati (specificate nel modulo di dichiarazione-domanda).

In caso di locazione finanziaria agevolata dovrà risultare stipulato il contratto che dovrà riportare data successiva alla determina di ammissibilità e i beni dovranno risultare consegnati all'impresa.

b) Interventi di supporto finanziario

La documentazione probatoria necessaria dovrà risultare già trasmessa alla Provincia di Belluno contestualmente alla presentazione dell'istanza di finanziamento che, in caso di ammissione, coincide con l'istanza di erogazione.

7. Obbligo di conservazione della documentazione

E' fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e di renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento delle attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

8. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Veneto Innovazione Spa fornisce, su richiesta della Provincia, anche per via telematica, il costante aggiornamento delle

disponibilità del Fondo con le indicazioni delle quote relative ai finanziamenti concessi, ma non ancora erogati.

La Provincia di Belluno rende pubblica con apposita notizia sul proprio sito web, anche mediante rinvio al sito di Veneto Innovazione Spa e provvede a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%
- l'avvenuto esaurimento della dotazione

8.1 Vigilanza

La Provincia di Belluno esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

8.2 Rinuncia

Il Beneficiario deve comunicare alla Provincia di Belluno l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata. Nel caso di operazioni "in forma mista", alla rinuncia dell'agevolazione consegue l'obbligo, in capo al Beneficiario, di restituzione "pro quota" del contributo a fondo perduto erogato da Veneto Innovazione Spa calcolata in proporzione alla durata residua del finanziamento/leasing agevolato.

8.3 Decadenza e Revoca

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo dell'operazione agevolata eventualmente già erogata, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, dichiarazioni, notizie falsi, inesatti, mendaci e/o reticenti;
- b) qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- c) gravi inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle disposizioni operative approvate con DGR n.1594 del 13 dicembre 2022, nel contratto di finanziamento ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- d) sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'operazione agevolata. È fatto salvo il caso della perdita del riconoscimento della natura artigianale dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della L. n. 443/1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata ed a condizione che l'impresa rimanga classificabile come PMI.
- e) perdita del requisito di PMI qualora il superamento dei requisiti dimensionali avvenga per effetto di operazioni societarie a fronte delle quali debba essere richiesto il subentro nell'agevolazione;
- f) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che l'operazione agevolata sia stata completamente estinta;
- g) cessazione dell'attività o affitto dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'operazione agevolata, salvo il caso di fallimento non fraudolento;
- h) cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa intesa a subentrare nell'agevolazione non dimostri possedere i requisiti di ammissibilità di cui alla DGR 1594 del 13 dicembre 2022;
- i) revoca del finanziamento bancario da parte del Finanziatore.

In tali casi la cessazione dell'agevolazione decorre dalla data dell'evento che ha causato la perdita del diritto.

Il subentro è disciplinato al precedente paragrafo 3 punto a) e non è previsto per le operazioni di supporto finanziario)

Nel caso di operazioni "in forma mista", alla decadenza dell'agevolazione consegue l'obbligo, in capo al Beneficiario, di restituzione "pro quota" del contributo a fondo perduto già erogato da Veneto Innovazione Spa calcolata in proporzione alla durata residua del finanziamento/leasing agevolato.

Successivamente all'avverarsi delle condizioni di cui sopra, la Provincia avvia il procedimento di revoca del beneficio concesso; la revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'articolo 11 della L.R 28 gennaio 2000, n. 5. La revoca configura un inadempimento da parte del Beneficiario, pertanto, si procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, con provvedimento motivato è disposta la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 5 del 2000. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e

nazionali. Successivamente, la Provincia di Belluno trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo alla Provincia di Belluno il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni. In caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento e/o del contributo a fondo perduto si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), h) e i) gli interessi decorrono dalla data in cui si verifica l'evento che determina la revoca del beneficio concesso, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e/o del contributo a fondo perduto. Compete alla Provincia di Belluno, anche per il tramite di Veneto Innovazione Spa il recupero della provvista pubblica erogata, anche nella forma di contributo a fondo perduto, e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero la Provincia di Belluno, anche per il tramite di Veneto Innovazione Spa, può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. La comunicazione di revoca dell'agevolazione è trasmessa dalla Provincia anche alla struttura regionale di riferimento per gli adempimenti di competenza.